

**DETERMINAZIONE DSAI/33/2019/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 8 agosto 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione TQI 2/2012 );
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione del Consiglio del Comune di Giugliano in Campania, n. 5 del 2 marzo 2012 (di seguito: deliberazione 5/2012);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Giugliano in Campania, n. 173 del 27 giugno 2012 (di seguito: deliberazione 173/2012);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Giugliano in Campania, n. 174 del 27 giugno 2012 (di seguito: deliberazione 174/2012);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Giugliano in Campania , n. 194 del 17 luglio 2012 (di seguito: deliberazione 194/2012);
- la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano in Campania, n. 81 dell’8 novembre 2013 (di seguito: deliberazione 81/2013);

- la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano in Campania, n. 118 del 31 luglio 2014 (di seguito: deliberazione 118/2014);
- la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Giugliano in Campania, n. 189 del 22 dicembre 2014 (di seguito: deliberazione 189/2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione ha previsto la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione TQI 2/2012 e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- l’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l’articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- l’articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle

informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- l'articolo 4, comma 6, lettera c), della deliberazione 88/2013/R/idr ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti ad applicare, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore  $teta^{2013}$  ( $\vartheta^{2013}$ ) approvato dalla medesima Autorità;
- l'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore  $teta^{2014}$  ( $\vartheta^{2014}$ ) approvato dalla medesima Autorità;
- l'articolo 39, comma 1, del MTI prevede che, solo a partire dall'anno 2014, è consentito modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'ente d'Ambito o altro soggetto competente;
- con il punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Giugliano in Campania (NA) (di seguito anche Comune), gestore del servizio di acquedotto e fognatura entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nell'Ambito distrettuale Napoli, facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione e finché perdurano le casistiche ivi contemplate; con la medesima deliberazione, l'Autorità ha specificato che il valore  $\vartheta$  pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta_{medio}$ ) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013;
- con deliberazione 5/2012, il Consiglio Comunale ha approvato, quale atto di indirizzo, la proposta di rimodulare le tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2012;
- con deliberazione 173/2012, la Giunta Comunale ha determinato le tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2012;
- con deliberazione 174/2012, la Giunta Comunale ha determinato le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione per l'anno 2012;
- con deliberazione 194/2012, la Giunta Comunale ha rettificato la deliberazione 173/2012 nella parte relativa alle fasce di consumo delle tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2012;

- con deliberazione 81/2013, la Commissione Straordinaria ha determinato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2013;
- con deliberazione 118/2014, la Commissione Straordinaria ha determinato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2014;
- con deliberazione 189/2014, la Commissione Straordinaria ha rettificato le deliberazioni 81/2013 e 118/2014 nella parte relativa alle fasce di consumo delle tariffe del servizio di acquedotto per gli anni 2013 e 2014.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 171/2018/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 26 e 27 febbraio 2019, una verifica ispettiva presso il Comune;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, anche tenuto conto del perdurare ad oggi dell'inosservanza dei citati obblighi previsti in materia di trasmissione dati da parte del Comune, è emerso che:
  - i. in violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune, nelle fatture emesse agli utenti domestici successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione:
    - a) avrebbe continuato ad applicare la quota fissa previgente senza operarne la prescritta decurtazione, anche mediante i dovuti conguagli, per gli anni 2012-2018;
    - b) non avrebbe effettuato la prescritta decurtazione mediante i dovuti conguagli con riferimento alle tariffe già applicate del servizio di fognatura, per gli anni 2012, 2013 e parte del 2014, agli utenti che hanno ricevuto una fattura nel 2014 sulla base di una lettura rilevata nel medesimo anno nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, agli utenti con consumi fatturati in acconto nel 2014;
    - c) non avrebbe effettuato la prescritta decurtazione mediante i dovuti conguagli con riferimento alle tariffe già applicate del servizio di acquedotto, per parte degli anni 2012 e 2013, agli utenti che hanno ricevuto una fattura nel 2014 sulla base di una lettura rilevata nel medesimo anno nonché per gli anni 2012 e 2013, agli utenti con consumi fatturati in acconto nel 2014 (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
  - ii. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera c), della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione

643/2013/R/idr e dell'articolo 39, comma 1, del MTI, il Comune, come dallo stesso ammesso, avrebbe modificato la struttura dei corrispettivi delle quote variabili della tariffa del servizio di acquedotto per uso domestico, riducendo l'ampiezza delle fasce di consumo "base" "Eccedenza - 1<sup>a</sup> fascia" e "Eccedenza - 2<sup>a</sup> fascia", con conseguente addebito di maggiori importi all'utenza; in particolare, per taluni utenti domestici che hanno ricevuto una fattura nel 2014 sulla base di una lettura rilevata nel medesimo anno, il Comune avrebbe addebitato i consumi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 applicando le fasce di consumo errate di cui alle deliberazioni comunali 173/2012, 81/2013 e 118/2014 in luogo di quelle corrette di cui alle deliberazioni 194/2012 e 189/2014 (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.b e 2.2.c allegati);

- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alla mancata applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr nonché all'errata applicazione a talune utenze domestiche delle fasce di consumo delle tariffe del servizio di acquedotto di cui alle deliberazioni 194/2012 e 189/2014 siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune.

#### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Giugliano in Campania per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è

- di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
  7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Giugliano in Campania (C.F. 80049220637) mediante PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.giugliano.na.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 8 agosto 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*